

al seguente indirizzo:

cognome e nome / ragione sociale

indirizzo di spedizione: via n. civ.

cap..... comune prov.

l'attivazione da parte del cliente del servizio di trasmissione delle fatture per via cartacea (via posta) implica l'applicazione delle spese postali, non previste nella modalità di recapito via posta elettronica.

A.2 FORNITURA

indirizzo fornitura

censito al catasto di alla sez. foglio

mappale sub

A.3 CONDIZIONI DI FORNITURA

L'immobile è composto complessivamente da **nr.** unità immobiliari:

Nello specifico, le UNITÀ IMMOBILIARI sono così suddivise:

(per le sole unità immobiliari con COMPONENTI RESIDENTI, inserire anche il numero totale di componenti)

nr. domestica residente con totale **nr.** componenti residenti

nr. domestica non residente **nr.** industriale

nr. artigianale e commerciale **nr.** agricolo e zootecnico

nr. pubblico non disalimentabile **nr.** pubblico disalimentabile

nr. bocche antincendio di cui nr. UNI 45 e/o nr. UNI 70

Se trattasi di utenza temporanea e/o occasionale:

nr. cantiere

nr. iniziative sociali culturali e ricreative

nr. esigenze potabili e/o igienico-sanitarie particolari

L'utenza è servita da **fognatura e depurazione:** SI NO

Eventuali note

AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero):

Dichiaro di essere iscritto/a all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) nel comune di dal/...../..... e di impegnarmi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

SECAM SPA

Via Vanoni, 79 – 23100 SONDRIO (SO)

Numero verde 800.239.291

Numero verde pronto intervento 800.604.905

e-mail idrico@secam.net; sito web: www.secam.net

contratto di fornitura

A 31.16 rev. 14 del 19/08/2025

Pag. 2 | 8

ACQUE POTABILI

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.9 Qualità dell'acqua

L'acqua erogata risponde ai criteri di qualità fissati dal D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 per le acque destinate al consumo umano. Eventuali fenomeni di distacco e trascinamento di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni, causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell'acqua. L'Utente è invitato in questi casi a dare immediata segnalazione al Gestore che provvederà ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori. Il Gestore non può essere ritenuto responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata da apparecchiature od impianti dell'Utente o per effetto di trattamenti speciali cui l'acqua venisse sottoposta dall'Utente medesimo. A valle del punto di consegna e nel tratto privato dell'allacciamento il Gestore non è responsabile della qualità dell'acqua.

2 GENERALITÀ

2.1 Oggetto

Il Gestore concede normalmente erogazioni di acqua potabile con il sistema a contatore. Le erogazioni sono effettuate nel rispetto delle normative di settore comunitarie, nazionali e regionali ed alle condizioni indicate dal presente Regolamento. Le concessioni possono essere temporanee o permanenti e vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente regolamento e di quelle speciali che, caso per caso, possono essere fissate nel contratto di somministrazione di cui al seguente capitolo 3. Le concessioni di erogazione sono accordate per gli usi specificati nel contratto di somministrazione; non sono comunque ammessi utilizzi difformi da quelli previsti dagli articoli 2.2, 2.3, 2.4.

2.2 Tipo di utenza

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura denominata "contatore". Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait, con o senza contatore, nei casi d'usi stagionali, occasionali e/o con durata limitata. In questi casi, con apposita delibera dell'Autorità di Ambito Il Gestore determinerà la quota di consumi annualmente imputati alle suddette tipologie d'utenza. La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono profili tariffari differenziati:

1. Domestico residente;
2. Domestico non residente;
3. Industriale
4. Artigianale e commerciale;
5. Agricolo e zootecnico;
6. Pubblico non disalmentabile;
7. Pubblico disalmentabile;
8. Antincendio.

La somministrazione dell'acqua avviene di norma per gli usi di cui ai punti 1,2,6,7; per tutti gli altri usi viene concessa nei limiti delle disponibilità e potenzialità degli impianti. Queste seconde eventuali forniture, per le quali il Gestore si riserva la possibilità di fornire acqua con qualità diversa nel rispetto, comunque, della disciplina vigente, possono essere sospese o revocate dal Gestore in ogni momento senza che ciò possa costituire titolo per il risarcimento di eventuali danni. Il Gestore garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico - sanitarie tali da classificarla ad uso potabile secondo le vigenti norme. L'acqua fornita non può essere utilizzata per usi, immobili ed unità abitative diversi da quanto specificato nel contratto pena, previo preavviso, la sospensione immediata della fornitura la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutti i danni subiti, anche indirettamente, da parte del Gestore.

2.3 Usi precari per somministrazioni temporanee e/o occasionali

Per usi temporanei si intendono forniture di acqua effettuate per periodi di tempo limitati, connessi a cantieri edili o attività occasionali. Per queste ultime la durata, da computare in mesi interi, non può essere inferiore a 3 mesi né superiore a 3 anni. Alla scadenza del contratto il Gestore provvede alla sospensione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga. Per l'uso precario la somministrazione può essere concessa provvisoriamente per i seguenti usi:

- uso cantiere. Riguarda l'erogazione di acqua a cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private. In quest'ultimo caso dovrà essere stato rilasciato regolare titolo abilitativo;
- svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative;
- erogazione di acqua da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico - sanitarie particolari.

Le modalità e le prescrizioni relative alle erogazioni permanenti, come specificate nel presente regolamento, vigono pure per le erogazioni temporanee.

2.4 Impianti antincendio

Il Gestore può fornire acqua per idranti, bocche antincendio e impianti a pioggia (complessivamente impianti antincendio), mediante specifico Contratto, compatibilmente alle caratteristiche della rete distributiva. Nessuna responsabilità può essere addebitata al Gestore in merito ad eventuali carenze di portata, di pressione della rete, sospensione dell'erogazione o inefficienza degli apparati antincendio. L'Utente si obbliga a provvedere alla corretta progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, in relazione all'allaccio concesso ed alle necessità di protezione antincendio o alle norme ed alle disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità. È di totale pertinenza e totale responsabilità dell'Utente accertare e mantenere la perfetta efficienza dell'impianto effettuando periodiche verifiche. I richiedenti, al fine della stipula di un contratto specifico, devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Tutti gli impianti antincendio con possibilità di altra alimentazione dovranno essere muniti di un disconnettore a zone di pressione ridotta controllabile, atto ad impedire il riflusso dell'acqua nella rete.

Il Gestore non si assume responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione dovute a causa di forza maggiore. L'allaccio deve essere corredato di un apparecchio di misura avente diametro nominale compatibile con la rete distributiva in accordo a quanto stabilito dal Gestore.

Gli impianti a bocca o ad idranti sono sottoposti alla seguente disciplina:

- a) l'Utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio (o dell'idrante) esclusivamente in caso di incendio, limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento e/o per effettuare prove di funzionalità dell'impianto antincendio, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal punto 5.8 del presente Regolamento;
- b) al fine di verificare il consumo dell'utenza antincendio e di eventuali usi impropri, come previsto dalle norme vigenti circa la misura dei consumi, qualora l'utente risulti inadempiente per gli impianti esistenti, il Gestore ha la facoltà di installare un idoneo misuratore di opportuno calibro sull'allacciamento delle bocche antincendio, con addebito delle attività svolte dall'utente;
- c) il canone a forfait per la disponibilità di bocche antincendio è stabilito nei provvedimenti tariffari deliberati dall'Autorità di Ambito e sarà dovuto solo dai soggetti privati che eventualmente ne faranno richiesta.

3 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

3.4 Contratto di somministrazione

La fornitura del servizio avviene a seguito della stipula del Contratto di somministrazione, in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo dello stesso. Il Contratto è l'unico documento che impegna il Gestore a provvedere alla fornitura del servizio.

Per ogni singola erogazione è stipulato un contratto, regolarmente sottoscritto e redatto ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo. L'utente è tenuto a pagare le spese contrattuali oltre l'imposta di bollo, assolta in modo virtuale, se dovute. Dopo la firma l'utente riceve una copia del contratto.

Con la firma del contratto l'utente riconosce e accetta il presente Regolamento in tutte le sue parti e si obbliga al rispetto dello stesso: per tale motivo, contestualmente alla stipula del contratto, chi subentra nella proprietà di uno stabile o nell'esercizio di un'attività già collegata alla rete deve sottoscrivere un contratto di somministrazione pagando le spese contrattuali di cui al 2° comma. I consumi maturati dall'ultima lettura del contatore fino alla data di nuova stipula saranno regolati fra le parti fatte salve condizioni diverse che permettano l'emissione di una bolletta a conguaglio al cedente. Qualora dopo la stipula del contratto l'utente comunichi per iscritto la variazione della propria ragione sociale, la nuova intestazione potrà essere acquisita d'ufficio a tutti gli effetti anche se tale variazione non sarà stata fatta risultare con regolare voltura del contratto firmata dall'utente. A tal fine l'utente si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione inerente il contratto in corso.

Questa procedura non potrà applicarsi in caso di subentro di altro soggetto giuridico: ciò comporterà sempre la stipulazione di un nuovo contratto.

SECAM SPA

Via Vanoni, 79 – 23100 SONDRIO (SO)

Numero verde 800.239.291

Numero verde pronto intervento 800.604.905

e-mail idrico@secam.net; sito web: www.secam.net

contratto di fornitura

A 31.16 rev. 14 del 19/08/2025

Pag. 3 | 8

3.5 Titolare del contratto

La concessione di erogazione dell'acqua potabile è fatta di regola al proprietario dello stabile, ma può essere fatta al locatario, dietro presentazione di apposito nullaosta sottoscritto dal proprietario. In questo caso rimarrà a carico del proprietario il vincolo di solidarietà per le obbligazioni scaturenti dal contratto.

Secondo quanto disposto dall'art. 146 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/2006, la fornitura di acqua viene effettuata alle singole unità abitative. In caso di utenze raggruppate sarà possibile derogare alla disposizione di cui sopra solo nel caso in cui l'utente si impegni ad installare a propria cura e spese, a valle del contatore principale, tanti contatori quante sono le unità immobiliari servite.

Per le utenze esistenti o in presenza di situazioni particolari di natura tecnica tali da non consentire l'installazione di misuratori separati, è ammessa la fornitura di acqua a più unità immobiliari nello stesso fabbricato, secondo quanto stabilito dall'articolo 5.2.

Nell'ipotesi che precede, venendosi di fatto a costituire una contiguità dell'utenza da parte di più utilizzatori, ciascuno di essi è responsabile in solido del pagamento del prezzo dell'acqua, dei diritti accessori e di quanto altro dovuto in dipendenza della fornitura del servizio ai sensi del presente Regolamento. Nel caso di forniture provvisorie per uso edilizio il Contratto viene stipulato dall'impresario edile o dal proprietario della costruzione. Tale Contratto, alla fine della validità del titolo abilitativo o, se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione, dovrà essere cessato e sostituito da un nuovo Contratto da intestare ai sensi del presente Regolamento.

Nel caso di forniture provvisorie per svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative il Contratto viene stipulato dal responsabile/titolare dell'ente che gestisce l'iniziativa. È fatto divieto assoluto all'Utente di cedere acqua a Terzi sotto qualsiasi forma, se non previsto nel Contratto e/o autorizzato dal Gestore, pena, previa contestazione del fatto, la sospensione immediata della fornitura e la risoluzione del Contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Gestore.

3.6 Durata del contratto

Ad eccezione delle utenze temporanee il contratto deve intendersi a tempo indeterminato, come previsto dall'articolo 1569 del Codice civile. Il recesso è consentito mediante presentazione di domanda al Gestore su apposita modulistica. Nel caso di vendita dello stabile o di cessione dell'attività l'utente cessante dovrà darne immediata comunicazione scritta al Gestore, il quale provvederà alla chiusura della presa, salvo che contestualmente il subentrante non provveda alla voltura del contratto a proprio nome e alla stipulazione di un nuovo contratto.

3.7 Modifiche all'utenza

In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione, dello spostamento di presa o aumento/diminuzione della fornitura (diametro di una presa esistente) sarà a carico del richiedente un contributo per i costi della modifica secondo i criteri e le condizioni di cui al punto 3.2. La modifica al Contratto avverrà solo dopo che l'Utente stesso avrà accettato per iscritto detto importo.

Il contributo per le spese di istruttoria, le spese per l'eventuale modifica dell'allaccio e le eventuali spese contrattuali saranno addebitate mediante fattura emessa dal Gestore.

3.8 Recesso dal contratto

La facoltà di recesso va esercitata dall'utente per iscritto per il tramite della modulistica del Gestore con invio a mezzo posta, mail ovvero a mezzo consegna diretta all'Ufficio del Gestore che ne attesterà il ricevimento. A seguito della presentazione dell'istanza di recesso il Gestore provvede alla rilevazione dei consumi ed alla definizione della pratica amministrativa, con emissione della fattura finale.

L'utente è tenuto al pagamento della fattura finale oltre alle spese per il suggello dell'apparecchio di misura o per la rimozione dello stesso e/o per la chiusura della presa stradale, secondo quanto previsto dal Gestore.

Nel caso in cui la disdetta venga presentata da soggetti diversi dal proprietario, ma titolari del contratto, ai sensi del presente regolamento, questi devono darne tempestiva comunicazione al proprietario stesso; il Gestore rimane, quindi, sollevato nei confronti del proprietario da qualsiasi responsabilità per la interruzione del servizio. Nel caso in cui il titolare del contratto non eserciti la facoltà di recesso e l'utenza venga fruita da altri, il titolare stesso resterà responsabile nei confronti del Gestore dei relativi consumi fino a che non abbia esercitato il recesso stesso, secondo quanto sopra stabilito.

3.9 Sospensione della somministrazione

La fornitura di acqua può essere limitata e/o sospesa nei seguenti casi:

- a. utilizzazione dell'acqua in ambiente o per uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- b. effettuazione di prelievi abusivi;
- c. cessione del contratto a terzi;
- d. irregolarità nella installazione o nella tenuta degli impianti di proprietà dell'utente;
- e. mancata realizzazione da parte dell'utente delle modifiche suggerite dal Gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose;
- f. manomissione delle opere o del misuratore di consumi;
- g. decesso e/o fallimento dell'utente;
- h. morosità, secondo quanto stabilito dalla normativa e dalle direttive dell'ARERA tempo per tempo vigenti;
- i. impedimento all'esecuzione delle attività di verifica e controllo previste dall'articolo 4.11.

La sospensione viene disposta dal Gestore dopo il decorso di 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione, senza che l'utente abbia provveduto al riguardo. Nei casi indicati alle lettere b) ed f) non è richiesto obbligo di preavviso; nel caso indicato alla lettera e) occorre un preavviso scritto che si dimostri pervenuto all'utente almeno 24 ore prima della sospensione. Il Gestore, con la sospensione della fornitura, provvede all'apposizione dei sigilli al misuratore e all'addebito delle spese di chiusura dell'utenza.

Nei casi di cui ai precedenti punti il Gestore addebiterà all'utente le eventuali sanzioni, le spese di sospensione e quelle di eventuale riattivazione della fornitura stessa, nonché eventuali ulteriori oneri che il Gestore ha subito in conseguenza della sospensione.

Gestore. In ogni caso, è sempre consentito avvalersi delle fontane pubbliche per l'approvvigionamento idrico ai fini domestici.

Prima dell'avvio del procedimento di limitazione e/o sospensione e prima dell'irrogazione delle eventuali sanzioni previste, il Gestore è tenuto a darne comunicazione al Comune competente per territorio. Al Comune sono concessi 60 giorni per fornire al Gestore una concreta modalità di recupero del credito, trascorso infruttuosamente il quale il Gestore potrà procedere con l'iter in parola.

3.10 Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto di diritto dal Gestore nei seguenti casi:

- a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
- b) distruzione dell'immobile;
- c) uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto;
- d) sub-fornitura del servizio;
- e) accertata manomissione di sigilli e/o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore.

Nel caso di risoluzione del contratto nei casi c), d), e), l'utente è tenuto al pagamento di tutto quanto dovuto sulla base del contratto stesso, oltre ai costi per la chiusura della presa stradale e per la rimozione dell'apparecchio di misura, salvo il diritto del Gestore al risarcimento di ogni danno subito.

La stipula di un nuovo contratto con lo stesso utente, il cui contratto sia stato risolto ai sensi di quanto previsto ai precedenti punti, è subordinata al pagamento di quanto dovuto ai sensi del precedente comma.

Inoltre, il contratto potrà essere risolto ogniquale volta siano intervenute cause di sospensione dello stesso, non sanate dall'utente entro il termine fissato dal Gestore con relativa comunicazione.

Nei casi di sospensione e risoluzione del contratto saranno inoltre applicate le eventuali sanzioni di cui al punto 5.8 del presente regolamento.

3.11 Decesso dell'utente

In caso di decesso del titolare del contratto, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme dovute dall'utente deceduto. Entro 180 giorni dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare il Gestore ed a provvedere alla voltura del contratto a loro nome.

3.12 Fallimento dell'utente

In caso di fallimento la somministrazione viene sospesa. Il curatore del fallimento può subentrare in luogo del fallito nel contratto, a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato, assumendosi tutti gli oneri relativi, anche per le forniture effettuate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4 DISPOSIZIONI TECNICHE

4.5 Ubicazione e accessibilità al contatore

La scelta della posizione dove installare i contatori spetta esclusivamente al Gestore. Di norma i contatori dovranno essere posizionati sulla proprietà privata immediatamente a ridosso della proprietà pubblica, entro un pozzetto o nicchia, dove gli addetti possano prontamente e facilmente avere accesso.

L'utente deve garantire l'accesso al misuratore ai soggetti incaricati dal Gestore in qualsiasi momento questi lo richieda, per ogni necessità di servizio.

L'utente, nella collocazione e realizzazione del pozzetto, deve attenersi alle disposizioni prescritte dal competente ufficio del Gestore; Il pozzetto destinato al contatore non deve contenere cavi elettrici, telefonici, impianti tecnologici ecc...

Nel caso in cui il contatore sia collocato in una proprietà diversa da quella servita, l'utente dovrà produrre l'autorizzazione scritta del proprietario del suolo ove viene ad insistere il contatore.

SECAM SPA

Via Vanoni, 79 – 23100 SONDRIO (SO)

Numero verde 800.239.291

Numero verde pronto intervento 800.604.905

e-mail idico@secam.net; sito web: www.secam.net

contratto di fornitura

A 31.16 rev. 14 del 19/08/2025

Pag. 4 | 8

Sono a carico dell'utente la costruzione e la manutenzione del pozzetto per contenere e proteggere il contatore, la sua custodia con la conseguente responsabilità anche in caso di furto ed ogni danno che possa essere cagionato dall'acqua sfuggita dal contatore medesimo e dalla tubazione di allacciamento.

4.6 Verifiche, manutenzione, nolo degli apparecchi di misura

L'Utente è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture e gelo della presa all'interno della proprietà privata e del contatore.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, l'Utente dovrà darne immediato avviso al Gestore, il quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

L'Utente dovrà, però, avere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture di qualsiasi parte della presa all'interno della proprietà private non abbiano a verificarsi danni per allagamenti o altro; danni che, anche se causati a terzi, non potranno mai addebitarsi al Gestore.

Non sono comprese nella manutenzione ordinaria del contatore, che è a carico del Gestore, le riparazioni per guasti prodotti da gelo, da abuso o da incuria, che sono quindi a carico dell'utente.

Qualora un Utente ritenga irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura, può presentare istanza scritta al Gestore per chiederne la verifica. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al capo 5.1.

4.7 Spostamento dell'apparecchio di misura

Lo spostamento dell'apparecchio di misura può essere richiesto dall'utente, ma deve essere realizzato solo dal personale del Gestore, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e pagamento delle relative spese.

Qualora durante l'esecuzione del cil Gestore ritenga che l'apparecchio di misura si trovi in luogo divenuto non più adeguato, può procedere allo spostamento del misuratore stesso in altro luogo ritenuto idoneo con spese a suo carico.

In concomitanza a lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto idrico dell'immobile allacciato alla rete e nei casi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione dell'immobile il Gestore, qualora lo ritenga opportuno in quanto l'apparecchio di misura si trova in un luogo divenuto non più adeguato può, a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione tecnicamente documentata all'utente, procedere allo spostamento del misuratore stesso in altro luogo ritenuto idoneo con spese a carico dell'Utente. In ogni caso l'utente non potrà pretendere per eventuali conseguenti modifiche dell'impianto interno.

4.8 Approvvigionamenti autonomi (pozzi, sorgenti)

I pozzi o altre tipologie di captazione ad uso privato di acqua devono essere immediatamente comunicati al Gestore. Le condotte necessarie all'alimentazione e/o distribuzione delle acque approvvigionate non possono in alcun modo e in nessun caso essere collegate idraulicamente con l'impianto utilizzatore dell'acqua potabile derivante dall'acquedotto idropotabile comunale, anche nel caso siano provvisti di apposite valvole di intercettazione e di ritegno.

La rete di distribuzione di tale acqua, comunque separata da quella potabile, deve essere facilmente riconoscibile e, qualora confluisce nella pubblica fognatura, sarà necessario provvedere al posizionamento di un misuratore in uscita per individuare le quantità conferite al servizio di raccolta e trattamento delle acque.

Tali apparecchi di misura sono di proprietà dell'utente che ne dovrà curare a proprie spese la manutenzione; parimenti sarà tenuto a segnalare tempestivamente al Gestore eventuali anomalie.

Il Gestore provvederà ad apporre e rimuovere i sigilli su detti apparecchi di misura.

Il Gestore può imporre per motivi tecnico-funzionali, a suo insindacabile giudizio ed a spese dell'utente, una diversa collocazione del misuratore rispetto a quella originaria.

4.11 Controlli

Il Gestore ha facoltà di procedere all'ispezione dei contatori per constatarne le condizioni di funzionamento, per il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, per la regolarità contrattuale e di esercizio.

L'utente è obbligato a consentire al Gestore di provvedere ai controlli di cui sopra; in caso contrario il Gestore è tenuto a richiedere l'intervento della forza pubblica.

Durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento il Gestore, con l'ausilio dei propri tecnici, effettua le verifiche ritenute necessarie: in caso di non conformità delle opere realizzate, il Gestore può richiederne l'adeguamento o il rifacimento.

Qualora lo ritenga opportuno, il Gestore si riserva di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio.

Il personale del Gestore o altro personale da esso incaricato, ha pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata per assicurarsi della regolarità dell'impianto e della sua conformità a quanto previsto dal presente regolamento, dalle vigenti disposizioni di legge e dalle altre prescrizioni del Gestore.

In caso di opposizione e ostacolo, decorsi 30 giorni dalla richiesta, il Gestore può sospendere l'erogazione dell'acqua finché le verifiche non hanno potuto aver luogo e finché non sia stata accertata la regolarità dell'impianto, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel presente regolamento, nelle vigenti disposizioni di legge e nelle altre prescrizioni del Gestore, lo stesso potrà imporre all'utente il relativo adeguamento, stabilendo un termine per la effettuazione dello stesso, decorso il quale potrà sospendere la somministrazione.

Si applicano in questi casi le disposizioni previste nel paragrafo 3.9.

Per i contatori esistenti installati all'interno delle abitazioni, nel caso si manifestino consumi sospetti, sarà consentita al Gestore la possibilità di accedere liberamente alla proprietà, secondo disposizioni di legge, al fine di verificare la conformità delle opere, ed effettuare tutte le verifiche necessarie.

4.12 Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione e di portata

Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali limitazioni e/o interruzioni di fornitura o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore (carezza idrica, incidenti, eventi naturali, scioperi, fughe, ecc.) oppure a guasti di impianti o rotture accidentali delle reti che richiedano indifferibili e straordinari interventi di manutenzione provvedendo, qualora possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause.

Il Gestore provvederà ad informare anticipatamente l'utente della interruzione con gli strumenti di diffusione e informazione che riterrà più opportuni a tal fine, ad eccezione dei casi in cui la interruzione stessa sia conseguenza di cause imprevedibili ed improvvise e manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso.

L'utente, nel suo interesse, deve prevedere e provvedere a che un'interruzione, preavvisata o improvvisa, non possa arrecargli disturbo o danno e non può pretendere alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, né la risoluzione del contratto.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

4.13 Obblighi dell'utente

L'Utente deve adoperarsi affinché siano preservati dalla manomissione e da guasti la condotta di presa, il contatore e gli altri apparecchi: è pertanto responsabile dei danni che dovessero avvenire per qualsiasi causa ed in tal caso sarà tenuto a rimborsare le spese per le riparazioni occorrenti e l'eventuale sostituzione. L'Utente dovrà provvedere ad adottare adeguati provvedimenti affinché il gelo non provochi danni alla condotta di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore; sono pertanto a carico dell'Utente le spese per il disgelo, per le riparazioni e le eventuali sostituzioni. L'Utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua.

In caso di Perdite Occulte, ossia perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all'utente per il controllo dei beni di proprietà, il Gestore applica nei confronti dell'Utente le tutele di cui all'art. 5.1.5 del presente regolamento.

4.16 Responsabilità

Il Gestore non può in alcun caso essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura che possono essere arrecati a causa della fuoriuscita di acqua sia nel tratto di tubazione a valle del punto di consegna che dallo stesso rubinetto e/o dal contatore per qualsiasi causa, oltre il limite della proprietà privata.

4.17 Risparmio idrico

L'utente deve adottare tutte le precauzioni ed i comportamenti atti ad assicurare il minor spreco possibile della risorsa idrica.

Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui quantitativi di acqua mediamente consumata in un anno e di richiamare, qualora ravvisasse dei consumi eccessivi, l'utente ad un comportamento più responsabile. Il Gestore si riserva inoltre la facoltà di applicare una maggiorazione del 30% alla tariffa applicata ai consumi per la parte di essi registrati in esubero ai quantitativi annui garantiti e calcolati in base a quanto previsto al punto 8.2 dell'allegato 1.8 del D.P.C.M. 4 marzo 1996 e/o in base alle opportune verifiche delle quantità medie locali determinate in funzione dei dati in proprio possesso.

4.18 Prelevamento abusivo e uso improprio

Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del misuratore; sono altrettanto abusivi i prelievi effettuati ad uso diverso da quello stabilito contrattualmente, anche se effettuati a valle del misuratore. Non è consentito l'utilizzo di acqua destinata al consumo umano per il lavaggio non professionale di veicoli, strade ed altri usi che non siano quelli propri cui è destinata l'acqua potabile.

Per esigenze di interesse pubblico e durante i periodi di siccità il Gestore e/o il Comune provvederanno ad emettere opportuni avvisi/ordinanze di razionalizzazione dell'acqua potabile, con possibili divieti, assoluti o parziali, di utilizzo di acqua destinata al consumo umano per uso irriguo e per il riempimento di piscine o vasche.

È altresì vietata la rivendita dell'acqua fornita dal Gestore: il mancato rispetto di tale divieto comporta la risoluzione del contratto in essere e la conseguente sospensione del servizio. L'effettuazione di un prelievo abusivo è perseguita a norma di legge e legittima il Gestore a sospendere la fornitura, senza obbligo di preavviso. L'utente che utilizza l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa dal momento in cui si è prodotta l'irregolarità, nel caso in cui sia determinabile, o dalla data di inizio della fornitura.

È fatto rigoroso divieto:

a) prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione applicando alle bocche di fontane tubi di gomma o equivalente, allo scopo di convogliare acqua;

SECAM SPA

Via Vanoni, 79 – 23100 SONDRIO (SO)

Numero verde 800.239.291

Numero verde pronto intervento 800.604.905

e-mail idico@secam.net; sito web: www.secam.net

contratto di fornitura

A 31.16 rev. 14 del 19/08/2025

Pag. 5 | 8

b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dai pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate per gli usi cui tali prese sono destinate;

c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

L'inosservanza delle disposizioni dettate dal presente articolo determina l'applicazione delle procedure previste dagli articoli 3.9 e 3.10.

5 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

5.1 Accertamento e determinazione dei consumi

L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale preposto l'accesso agli apparecchi di misura per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà private.

In caso di contestazioni l'utente può chiedere la verifica metrologica del contatore che sarà eseguita da laboratorio esterno di taratura accreditato.

Al sensi della vigente Regolazione del Servizio di Misura nel Servizio Idrico Integrato (TIMSII) di ARERA, il Gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:

a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;

b) per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.

Per le nuove attivazioni della fornitura, il Gestore è tenuto a effettuare un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di attivazione.

L'obbligo si intende assolto anche qualora la misura sia stata comunicata dall'utente tramite autolettura e successivamente validata dal Gestore.

Il Gestore è tenuto a effettuare, con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un'ulteriore tentativo di raccolta della misura (c.d. "ripasso") nel caso di almeno due tentativi di raccolta falliti consecutivi - in assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito - al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale

Nell'espletamento delle attività programmate di raccolta della misura, il Gestore è tenuto a:

1. dare informazione preliminare, agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, dei tentativi di raccolta della misura, comunicando loro il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure; tale comunicazione deve essere fornita con almeno 48 ore di preavviso, possibilmente in forma riservata ai soli utenti coinvolti - attraverso posta elettronica, messaggio SMS, telefonata o altra modalità indicata dall'utente - o, laddove non possibile, con altra modalità idonea (ad es. affissione di avvisi, comunicazioni cartacee). In caso di misuratori telematici, sia in modalità smart sia in modalità semi-smart, l'obbligo di informazione preliminare si intende automaticamente assolto;

2. prendere in carico la misura raccolta dal cliente finale e lasciata a disposizione da quest'ultimo, con eventuali modalità specifiche definite dal Gestore (ad esempio tramite nota cartacea lasciata in prossimità dell'abitazione);

3. dotarsi di modalità che permettano la produzione da parte del Gestore di evidenza, in caso di contenzioso, della misura espressa dal totalizzatore raccolta e utilizzata ai fini della fatturazione (ad esempio mediante documentazione fotografica o specifiche funzionalità software in caso di rilevazione da remoto).

In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il Gestore è tenuto a lasciare all'utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autolettura, delle modalità per effettuare l'autolettura stessa e dell'invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite.

Gli obblighi si considerano assolti nel caso in cui vi sia una raccolta dei dati di misura dovuta a voltura, subentro o prestazioni contrattuali di cui all'RQSII, che soddisfi i requisiti.

5.1.5 Perdite occulte

Il Gestore ha l'obbligo di esplicitare in sede di stipula del contratto e di descrivere sul proprio sito istituzionale - indicando in bolletta l'indirizzo della pagina del sito dedicata - i contenuti delle tutele previste in caso di perdite occulte, e in particolare:

· la quantificazione dell'extra-consumo che permette l'attivazione della tutela;

· le modalità e le tempistiche per accedere alla tutela;

· il contenuto della tutela, con particolare riferimento alla presenza di forme assicurative o fondi appositi per il ristoro di tali perdite - laddove esistenti - nonché alle formule di rateizzazione o di sconto - con franchigia o meno - predisposte per il medesimo obiettivo.

In caso di consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, l'utente ha la facoltà di richiedere l'attivazione delle tutele previste in caso di perdite occulte. Il consumo medio giornaliero di riferimento rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi, associabili per esempio ad utenze stagionali. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza.

È fatto obbligo di prevedere almeno i seguenti livelli minimi di tutela per le utenze, nel caso si manifestino problematiche di perdite occulte:

a) tempistica per accedere nuovamente alla tutela, da parte di un singolo utente, non superiore a 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;

b) applicazione della tutela anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto;

c) tutele di prezzo, da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei mesi successivi previsti:

1. a seguito di dimostrazione della perdita nell'ambiente, esonero dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;

2. in merito al servizio di acquedotto, applicazione di una tariffa non superiore alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%;

d) applicazione delle modalità di rateizzazione previste nella RQSII.

Anche ai fini della conservazione della risorsa, laddove il Gestore rilevasse un consumo anomalo in sede di raccolta della misura è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'utente interessato.

5.2 Utenze raggruppate

Per le utenze raggruppate, costituite da una aggregazione di più unità immobiliari e/o diverse categorie contrattuali, la quota fissa tiene conto del numero delle utenze finali e, qualora rilevante ai fini della fatturazione, della loro categoria contrattuale. Il numero, la composizione delle unità immobiliari e le loro eventuali successive variazioni devono essere indicate dal condominio quando costituito o dall'istituzionario del contratto mediante apposita comunicazione, secondo le modalità stabilite dal Gestore. In assenza di tale comunicazione è facoltà del Gestore applicare all'intero consumo rilevato la categoria contrattuale con le tariffe maggiori tra quelle che compongono il raggruppamento. La ripartizione interna dei consumi deve essere effettuata e organizzata a cura e spese dell'utente, ai sensi del punto 8.2.8 del D.P.C.M. 04.03.96, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche". È fatto obbligo per le utenze non domestiche esistenti, la separazione di utenza e la posa di contatore dedicato.

5.3 Fatturazione

La fatturazione dei consumi ha periodicità almeno semestrale, sulla base dei consumi accertati e determinati secondo le disposizioni dei paragrafi 5.1 e seguenti. L'utente si impegna a pagare quanto fatturato in conseguenza dei metri cubi consumati, della quota fissa, degli eventuali canoni del servizio antincendio nonché dei corrispettivi fissati per raccolta e trattamento delle acque reflue e di ogni altro onere derivante dal Servizio Idrico Integrato e/o disciplinato dalle norme contrattuali.

L'importo addebitato all'utente verrà determinato in base alle tariffe stabilite dagli Enti preposti, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011 ed all'art. 154, comma 4, D.lgs. 152/2006, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012.

Eventuali contestazioni circa gli importi addebitati in fattura non conferiscono all'Utente il diritto di sospendere il pagamento e in ogni caso vanno formulate esclusivamente per iscritto entro un mese dalla data di emissione della fattura stessa ovvero direttamente presso l'Ufficio del Gestore. Al termine dei necessari riscontri, che dovranno essere effettuati entro i tempi previsti dalla Carta della Qualità dei Servizi, il Gestore procederà all'accredito e/o al conguaglio degli importi eventualmente non dovuti sulla prima fattura utile. In caso di storno della fattura, il Gestore procederà a riemetterla entro 60 giorni dalla data della richiesta.

In caso di bollette con importo a credito, previa compensazione con eventuali bollette insolute, il Gestore adotta le seguenti modalità di rimborso:

· per importi inferiori a 150 euro ovvero inferiori all'importo medio maggiorato del 50%: il rimborso avviene con accredito nella successiva bolletta;

· per altri importi: il rimborso avviene con accredito nella successiva bolletta o, su richiesta dell'utente, con bonifico o assegno bancario.

5.4 Morosità

Il pagamento delle somme dovute al Gestore deve essere effettuato dall'Utente con le modalità ed alle relative scadenze indicate sulle bollette.

Al sensi della vigente Regolazione della Morosità nel Servizio Idrico Integrato (REMSI) di ARERA, in caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il Gestore può inviare all'utente medesimo - salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione - un primo sollecito bonario di pagamento.

In caso di morosità dell'utente finale il Gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui sopra.

SECAM SPA

Via Vanoni, 79 – 23100 SONDRIO (SO)

Numero verde 800.239.291

Numero verde pronto intervento 800.604.905

e-mail idrigo@secam.net; sito web: www.secam.net

contratto di fornitura

A 31.16 rev. 14 del 19/08/2025

Pag. 6 | 8

La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal Gestore all'utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata.

Il Gestore è tenuto a garantire all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici (12) mesi.

L'utente finale è tenuto ad inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora.

Il piano di rateizzazione dovrà indicare la data di scadenza e l'importo di ogni singola rata, nonché il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora e ai recapiti del Gestore da contattare in relazione al piano medesimo.

L'utente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico.

La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.

Qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il Gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purché tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe.

In caso di morosità dell'utente domestico residente non disalimentabile, il Gestore può procedere alla limitazione della fornitura idrica (volta comunque ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua)

In nessun caso il Gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un utente finale non disalimentabile.

Il Gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute, nei tempi previsti dalla RQSII e con le modalità previste dalla REMSI.

5.5 Condizioni di pagamento particolari

Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dal Gestore, in casi di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'Utente, e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi particolarmente consistenti secondo le norme interne per tempo in vigore.

5.6 Deposito cauzionale

A partire dal 01/01/2021 verrà applicato a tutti i clienti deposito cauzionale secondo quanto previsto dalle Delibere ARERA n° 86 e 643 del 2013.

5.7 Tariffario

I costi applicati all'utenza per le operazioni di allacciamento alla rete, la stipula dei contratti, le volture, i distacchi, le riattivazioni, la posa dei contatori, la verifica della taratura, la chiusura del contatore ecc. saranno preliminarmente determinati mediante l'approvazione di specifico tariffario approvato con deliberazione della Autorità di Ambito. E' facoltà della Autorità di Ambito deliberare eventuali deroghe o speciali tariffe per strutture destinate a fini sociali, di culto e altro, ferme restando le previsioni di cui all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/201 ed all'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, nonché le disposizioni vincolanti emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, di cui all'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, ed al D.P.C.M. 20.7.2012.

5.8 Sanzioni

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento il Gestore ed il personale da questi autorizzato. Fatto salvo quanto previsto da disposizioni di legge in materia e da eventuali direttive di ARERA, l'inosservanza delle prescrizioni dettate dal presente regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative come di seguito specificate: *Risoluzione del contratto: il Gestore, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 comma 4, può risolvere il contratto, a norma degli artt. 1453, 1454 del Codice Civile nei casi di grave inadempienza agli obblighi previsti dal presente Regolamento, nonché, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, per prelievo fraudolento, per dichiarazioni mendaci e in caso di mancato adempimento entro il termine previsto con la sospensione della fornitura per ottemperare a quanto necessario per regolare la propria posizione.*

ACQUE REFLUE

10 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

10.1 Allacciamento

I costi di allacciamento, comprendono:

- le spese di preventivazione e di sopralluogo, comunque dovute dal richiedente anche qualora i lavori non vengano realizzati;
- le spese di allacciamento, dovute in caso di nuovo allacciamento o di variazione di allacciamento esistente.

Il Cliente deve curare ed ottemperare ai lavori a suo carico, a tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione, come l'autorizzazione del Gestore, i permessi per la manomissione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti in fatto di salvaguardia degli altri servizi tecnologici che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico stradale. Il Gestore vigila in modo che non sia compromesso il regolare funzionamento delle fognature pubbliche, provvedendo a verificare che i manufatti siano conformi alle prescrizioni tecniche impartite. Il Gestore effettua, con l'ausilio dei propri tecnici, le verifiche in corso d'opera ritenute necessarie durante l'esecuzione dei lavori, nonché il collaudo finale delle opere realizzate, con oneri a carico del Cliente stabiliti dal Gestore. In caso di non conformità delle opere realizzate, il Gestore può richiederne l'adeguamento o il rifacimento. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria di reti fognarie esistenti, il Gestore provvede a propria cura e spese all'esecuzione delle opere necessarie al riordino o al rifacimento degli allacciamenti privati esistenti non idonei, fino al pozzetto di consegna. In assenza di questo, fino al limite della proprietà pubblica. Nel caso di domanda di somministrazione per utenze su strade non canalizzate, la richiesta deve essere presentata all'ufficio del Gestore, su appositi moduli e secondo le modalità previste dallo stesso. Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si richiede l'allaccio e il tipo di utenza in relazione all'utilizzazione dell'acqua per la quale si chiede l'allacciamento. L'opera di ampliamento del tratto di rete verrà eseguita a totale carico dell'utente, il quale dovrà provvedere anche ad ottenere eventuali nulla osta di terzi titolari di diritti insistenti sul tratto interessato. L'opera diverrà di proprietà pubblica e il Gestore potrà concedere l'allacciamento ad altri utenti limitrofi senza che l'utente promotore dell'ampliamento della rete vanti alcun diritto o richieda alcun rimborso. Il Gestore, nel caso di un interesse pubblico e a suo insindacabile giudizio, potrà valutare, su richiesta degli interessati, la fornitura del materiale necessario per l'esecuzione dell'opera. Nel caso in cui la rete di fognatura pubblica graviti su una proprietà privata, su di essa esiste una servitù pubblica di passaggio sottoservizi. L'autorizzazione del Gestore è da ritenersi rilasciata a tutto rischio e pericolo del richiedente ritenendosi il Gestore sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che potrebbe derivare in conseguenza dei lavori eseguiti sul suolo privato dal richiedente. Sono altresì a carico del richiedente le servitù di passaggio e/o accordi tra i privati per la realizzazione dell'allacciamento alla fognatura pubblica; in tal caso il richiedente dovrà provvedere agli atti tecnici necessari per la realizzazione dei lavori su suolo privato, attenendosi alle prescrizioni tecniche del Gestore, mentre a quest'ultimo competerà una funzione di controllo.

10.2 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

Le eventuali riparazioni puntuali delle opere di allacciamento sul suolo pubblico sono a carico del Gestore, al contrario di quelle su suolo privato che sono a carico dell'Utente. Rimangono a carico dell'utente sull'intero tratto di allacciamento gli interventi di pulizia e spurgo.

È altresì a carico dell'utente l'intervento di rifacimento dell'allacciamento esistente quando questo risulti obsoleto, sottodimensionato o comunque inservibile. Il suddetto rifacimento dovrà essere attuato secondo quanto disposto dal cap. 7 del presente regolamento.

Gli Utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme, anche del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato. È facoltà del Gestore competente emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi e/o irrogando le sanzioni previste.

10.3 Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia, nonché alle delibere di ARERA e dell'Ufficio d'Ambito.

10.4 Sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'Autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

L'Utente che causa danno o inconvenienti alle strutture fognarie o ai sistemi di depurazione, è tenuto al risarcimento dei danni diretti o indiretti causati, ferma restando la responsabilità diretta per danni causati a terzi.

SECAM SPA

Via Vanoni, 79 – 23100 SONDRIO (SO)

Numero verde 800.239.291

Numero verde pronto intervento 800.604.905

e-mail idico@secam.net; sito web: www.secam.net

contratto di fornitura

A 31.16 rev. 14 del 19/08/2025

Pag. 7 | 8

In caso di reclamo, qualora l'utente ritenga insoddisfacente la risposta del gestore, può avviare la procedura di conciliazione. È possibile accedere al "Servizio Conciliazione dell'Autorità" tramite il sito web conciliazione.arera.it e registrandosi nella piattaforma telematica. In alternativa, è possibile ricorrere alla "Conciliazione Paritetica di S.EC.AM. S.P.A.", le cui informazioni e documentazione sono disponibili sul sito www.secam.net, sezione IDRICO – SERVIZI PER GLI UTENTI – [CONCILIAZIONE PARITETICA](#).

Informativa Privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Con l'apposizione della propria firma in calce al presente modulo, l'interessato dichiara di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile presso gli sportelli della società SECAM S.P.A. e sul sito www.secam.net, in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, e di essere stato informato che:

- titolare del trattamento dei dati personali è la società S.EC.AM. S.P.A. - SOCIETÀ PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE (per brevità SECAM SPA), con sede legale in Via Vanoni 79 – 23100 Sondrio (SO), C.F.: 80003550144 - P.I.: 00670090141, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, contattabile all'indirizzo e-mail segreteria@secam.net e al numero di tel. 800.239.291.
- Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) è identificato c/o il Titolare e contattabile ai seguenti recapiti: tel. 800.239.291, e-mail: dpo@secam.net.
- I dati personali saranno trattati, con strumenti manuali, informatici e telematici, da soggetti debitamente autorizzati.
- I dati personali verranno trattati, ai sensi dell'art. 6, lett. b) e c) del GDPR, con finalità di esecuzione del contratto per il servizio per cui viene effettuata la richiesta con il presente modulo o di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato, per la gestione della pratica e alla successiva comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati catastali che individuano gli immobili presso i quali sono erogati pubblici servizi, nonché per ogni conseguente adempimento amministrativo e contabile.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, nonché da disposizioni legislative.
- I dati trattati (dati identificativi, di contatto e catastali) sono quelli conferiti con il presente modulo nonché quelli ottenuti dagli atti del catasto edilizio urbano o dal catasto terreni e rilevabili dalla consultazione degli atti amministrativi.
- I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni che intervengono nelle elaborazioni necessarie per l'esecuzione dei rapporti esistenti con l'interessato e nell'ambito del presente procedimento oltre che agli enti preposti per i controlli fiscali ai fini della prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.
- Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati forniti verranno conservati per tutta la durata del contratto, nonché per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti e, comunque, per il periodo previsto dalla legge. Al termine di tale periodo, i dati saranno resi anonimi o cancellati ove tecnicamente possibile.
- Ha diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai propri dati personali (art.15 GDPR), la rettifica (art.16 GDPR), la cancellazione (art.17 GDPR), la limitazione del trattamento (art.18 GDPR); ha altresì diritto di opporsi al trattamento e di richiederne la portabilità (art. 20 GDPR) rivolgendosi al Titolare del trattamento.

L'esercizio dei premessi diritti può essere effettuato mediante comunicazione scritta da inviare all'indirizzo e-mail segreteria@secam.net.

Reclamo: ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679 potrà proporre reclamo all'Autorità Garante in caso di violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

luogo il/...../.....

S.EC.AM. SPA

Il Gestore _____

Il Cliente _____

SECAM SPA

Via Vanoni, 79 – 23100 SONDRIO (SO)

Numero verde 800.239.291

Numero verde pronto intervento 800.604.905

e-mail idrigo@secam.net; sito web: www.secam.net

contratto di fornitura

A 31.16 rev. 14 del 19/08/2025

Pag. 8 | 8